

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

(NAPOLITANO)

e dal Ministro dei lavori pubblici

(COSTA)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro per le politiche agricole

(PINTO)

col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

e col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1998

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate
delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da
eventi calamitosi

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Relazione tecnica	» 13
Disegno di legge	» 21
Testo del decreto-legge	» 22

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 ha prodotto, con manifestazioni intense e ripetute, gravissime ripercussioni sul tessuto sociale, economico, ambientale e storico-artistico nei territori delle regioni Marche e Umbria, provocando perdite di vite umane ed effetti pregiudizievoli rilevanti, particolarmente acuti dal protrarsi nel tempo degli eventi sismici. Si sono, infatti, registrate finora oltre 3.300 scosse sismiche, dieci delle quali con intensità all'epicentro superiore al VI grado della scala MCS.

Il patrimonio edilizio dell'area coinvolta ha subito danni talvolta irreparabili agli edifici privati, creando un numero rilevante di senza tetto, alle infrastrutture pubbliche adibite ad attività essenziali (ospedali, scuole, chiese, uffici pubblici), alle attività produttive. L'evento sismico ha compromesso, altresì, in modo gravissimo il patrimonio artistico ed architettonico delle due Regioni.

Nelle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni sono state coinvolte tutte le componenti operative della protezione civile (vigili del fuoco, organizzazioni di volontariato, forze dell'ordine, esercito e tutte le altre strutture preposte al soccorso) fino a 10.083 persone che hanno contemporaneamente operato in un vasto territorio con una viabilità disagiata e con molte frazioni dislocate in zone montane. Nella prima fase dell'emergenza è stata data assistenza completa (posti letto, pasti caldi, assistenza sanitaria) a circa 38.000 persone (13.500 il primo giorno, 26.000 il secondo giorno, 35.000 il terzo giorno, salite a 38.000 dopo le violente scosse sismiche di metà ottobre), utilizzando 4.385 tende, 4.440 *roulottes* ed

altre sistemazioni in strutture pubbliche antisismiche. Nella fase acuta della crisi sismica è stata data assistenza anche a circa 13.000 persone, le cui abitazioni erano agibili, ma che non volevano rientrarvi per paura di nuove scosse rovinose. Il numero totale dei senza tetto per abitazioni distrutte o inagibili è di 25.470 persone (7.194 persone nelle Marche e 18.276 in Umbria), per un totale di 10.783 famiglie.

Nella seconda fase dell'emergenza, 2.470 famiglie nelle Marche e 4.674 famiglie nell'Umbria, per un totale di 16.455 persone, hanno trovato collocazione autonoma in alloggi sfitti, grazie al contributo fino a 600.000 lire mensili disposto con ordinanza di protezione civile. Le altre 3.639 famiglie, per un totale di 9.015 persone, sono sistemate in 194 villaggi temporanei dislocati sul territorio colpito, molti nelle frazioni rurali e montane, utilizzando 4.036 moduli abitativi e sociali. La predisposizione di questi villaggi ha richiesto uno sforzo straordinario al Dipartimento della protezione civile ed ai comuni interessati. Il lavoro è stato completato in meno di tre mesi (al 97 per cento il 23 dicembre) e corrisponde ad una scelta difficile sotto il profilo operativo, ma di grande valore sociale, quella di mantenere quanto più possibile le famiglie in prossimità della loro residenza abituale anche se in piccoli nuclei rurali o di montagna. A titolo di esempio e di comparazione, si ricorda che in precedenti emergenze sismiche fu quasi sempre fatta una scelta iniziale diversa, sistemando le persone in case o alberghi requisiti in località turistiche anche molto lontane dalle zone colpite e provvedendo poi, solo successivamente, alla

predisposizione dei moduli abitativi. Nel terremoto del Friuli (6 maggio 1976) la consegna dei moduli fu ultimata undici mesi dopo il sisma. Nel terremoto della Valnerina (19 settembre 1979) si optò, come questa volta, per l'insediamento immediato di villaggi temporanei, ma la consegna dei moduli (1.485 abitativi e 113 sociali) richiese sei mesi di tempo.

Per favorire l'attività degli agricoltori sono state inoltre installate una o più *roulottes* presso le case rurali o stalle isolate e sparse. D'intesa con i sindaci, le province e le regioni, è stato in seguito deciso di installare moduli abitativi anche presso queste case sparse. L'operazione è in fase avanzata di completamento.

Squadre di tecnici regionali, comunali, del Servizio sismico nazionale, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dei Vigili del fuoco, hanno proceduto, in tempi rapidissimi, a oltre 100.000 sopralluoghi tecnici su edifici pubblici e privati. La tabella seguente riassume il quadro delle inagibilità.

EDIFICI INAGIBILI

	TOTALE	MARCHE	UMBRIA
Edifici pubblici (comprese chiese e beni culturali) - dati provvisori	2.126	948	1.178
Edifici privati (abitazioni e attività produttive)	26.699	10.617	16.082

Secondo modelli procedurali ormai consolidati, si è provveduto a disciplinare i primi interventi mediante una serie di atti normativi, quali il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, l'emanazione

di otto ordinanze successive di protezione civile, indicate all'articolo 1, con le quali sono stati nominati i commissari delegati nelle persone dei presidenti delle giunte regionali di Umbria e Marche, individuate le aree interessate dal sisma e dettate altre norme per l'attuazione degli interventi urgenti di assistenza, ripristino e recupero socio-ambientale.

Con le varie ordinanze di protezione civile e con il precedente decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono state disposte varie misure a favore delle popolazioni colpite, tra le quali si ricordano le seguenti:

adozione della cassa integrazione per tutte le categorie dei lavoratori;

sospensione dei termini fiscali e previdenziali, dapprima fino al 31 dicembre 1997 e poi al 31 dicembre 1998 per tutti i soggetti (privati e imprese di ogni tipo) danneggiati dal terremoto;

sospensione dei termini sostanziali e processuali;

stanziamento di lire 296 miliardi e attivazione mediante mutui di altri 264 miliardi di lire per le spese connesse all'emergenza, la sistemazione autonoma delle famiglie (contributo mensile fino a lire 600.000), gli interventi di somma urgenza sui beni culturali, l'avvio della ricostruzione mediante finanziamenti fino a 40 milioni di lire per il pronto recupero delle unità abitative poco danneggiate e contributo fino a lire 300 milioni per la ripresa delle attività produttive danneggiate dal terremoto;

interventi speciali di sostegno alle imprese (lire 50 miliardi) e per l'edilizia scolastica.

Altre misure per favorire l'opera di ricostruzione sono state adottate con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» (rimborso IVA, detrazioni fiscali).

Nella tabella che segue è riportata la stima preliminare dei danni. I dati devono essere considerati ancora di larga massima

data la vastità del territorio colpito e il gran numero di strutture danneggiate, con oltre 96.000 edifici interessati.

STIMA PRELIMINARE DEI DANNI

(in miliardi di lire)

	MARCHE	UMBRIA	TOTALE
Edifici pubblici (comprese le attività produttive ad esclusione di quelle agricole)	2.900	3.900	6.800
Edifici pubblici non statali, frane, infrastrutture	280	1.150	1.430
Beni culturali ..	270	800	1.070
Altri danni alle attività produttive (comprese quelle agricole)	350	750	1.100
Strade statali ed edifici demaniali			255
Totale . . .	3.800	6.600	10.655

A fronte di questa enorme calamità sono state mobilitate, a copertura del decreto-legge, risorse complessive, statali e comunitarie, per circa 3.400 miliardi di lire, in aggiunta ai circa 645 miliardi di lire già stanziati con i provvedimenti prima ricordati, che hanno già avviato la fase urgente della ricostruzione (infrastrutture ed edifici pubblici, beni culturali, primi interventi per il recupero dell'agibilità degli edifici privati, primi sostegni alle attività produttive). Le risorse provengono:

dalla legge finanziaria 1998 per complessivi 1.500 miliardi di lire circa;

dalla riprogrammazione dei fondi comunitari per circa 1.000 miliardi di lire;

dalla riprogrammazione del cofinanziamento nazionale per 700 miliardi di lire;

dalla copertura nazionale della quota di cofinanziamento regionale per 200 miliardi di lire.

A questi fondi si aggiungono 180 miliardi di lire circa per interventi di edilizia residenziale pubblica, 15 miliardi di lire per edilizia demaniale e 180 miliardi di lire circa per interventi sui beni culturali da attivarsi dai Ministeri competenti.

Il decreto-legge è suddiviso in due capi: il primo contiene le disposizioni urgenti in favore delle regioni Marche ed Umbria e il secondo misure urgenti a favore di territori colpiti da recenti calamità naturali, per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e sono stati avviati i primi interventi urgenti con ordinanze di protezione civile.

Il Governo e le regioni Marche ed Umbria hanno sottoscritto un protocollo d'intesa stabilendo di utilizzare l'intesa istituzionale di programma per coordinare gli interventi straordinari di ricostruzione, nel rispetto del principio della sussidiarietà, del ruolo della programmazione regionale e delle competenze delle autonomie locali. L'intesa istituzionale di programma consta di un accordo di natura politica preliminare alla definizione di accordi a contenuto obbligatorio. Gli accordi di programma quadro attuativi dell'intesa ne costituiscono il primo stadio di attuazione. Nell'intesa le parti stipulanti concordano i criteri, i tempi e i modi in base ai quali sottoscrivere in esecuzione dell'intesa medesima, gli accordi di programma quadro ed il ricorso agli strumenti attuativi ivi previsti. È previsto un comitato paritetico di rappresentanti del Governo e delle Giunte regionali per il coordinamento politico dell'intesa ed un organismo (analogamente paritetico) di coordinamento delle attività amministrative di attuazione. L'articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intende favorire la cooperazione tra Governo e regioni in materia economico-sociale attraverso gli strumenti della programmazione negoziata che, pensati per intervenire nelle aree depresse sono, dalla

nuova normativa, individuati come strumenti ordinari di un rapporto tra Governo nazionale e Giunte regionali, idoneo a determinare una progressiva trasformazione dello Stato e coerente con le esigenze di una riforma federalista.

Le norme del decreto-legge sono state predisposte in armonia con i principi sopraindicati, atteso che nelle attività di ricostruzione e di ripresa delle regioni Marche e Umbria si è ritenuto di ricorrere all'istituto dell'intesa per consentire - nel quadro delle scelte legislative e degli indirizzi di politica economica a livello statale e regionale, nonchè nel rispetto dei vincoli derivanti dagli impegni assunti in seno alla Unione europea - un migliore utilizzo, coordinato e congiunto delle risorse, regolando i flussi finanziari in modo da rimuovere contestualmente gli ostacoli.

L'impostazione tecnico-economica dell'intervento di ricostruzione contenuta nel decreto-legge si caratterizza per alcuni aspetti fortemente innovativi connessi alla natura e all'intensità della calamità, scaturiti da una riflessione critica sulle scelte operate nel passato a seguito di terremoti distruttivi. Infatti il meccanismo più frequentemente seguito in passato prevedeva la concessione di contributi di solidarietà a favore dei privati in rapporto ai danni subiti. Questo ha comportato, molto spesso, una utilizzazione delle risorse assegnate con scarsa attenzione al miglioramento strutturale necessario per la prevenzione dei danni da futuri terremoti. Un'altra difficoltà, che in alcune situazioni del passato ha rappresentato un forte ostacolo alla ricostruzione post-terremoto, è rappresentata dalla mancanza di vincoli normativi che, da un lato, rendessero obbligatori interventi unitari su singoli edifici o su complessi di edifici collegati strutturalmente e, dall'altro, consentissero gli interventi anche in caso di inerzia o di disaccordo tra i privati.

Per evitare il ripetersi di tali situazioni, il decreto-legge prevede la concessione di contributi pari al costo globale degli interventi sulle strutture, compreso il miglio-

ramento sismico, sugli elementi architettonici esterni e sulle eventuali parti comuni degli edifici danneggiati, lasciando a carico dei proprietari - salvo che per le categorie economicamente più svantaggiate - i costi delle rifiniture interne delle singole unità abitative. È da ricordare, inoltre, che per la quota a carico dei privati valgono i benefici previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Gli interventi devono essere eseguiti sugli interi edifici ed è previsto un meccanismo di potere sostitutivo da parte dei comuni in caso di inerzia dei privati.

È inoltre stabilito un preciso percorso tecnico al fine di garantire una ricostruzione che rispetti le caratteristiche architettoniche ed ambientali dei centri storici e rurali interessati dal terremoto, anche ricorrendo - nei casi di più gravi distruzione - a programmi integrati di recupero. Si sono inoltre stabilite misure per i controlli sulle progettazioni ed in corso d'opera, e conseguentemente sono state rafforzate le strutture delle regioni, degli enti locali e delle soprintendenze ai beni architettonici.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del Capo I.

L'articolo 2 individua i compiti delle regioni Marche e Umbria in relazione anche alle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, al comma 2 è previsto che le regioni Marche e Umbria, con criteri omogenei, predispongano il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonchè il programma finanziario per la ripartizione delle risorse assegnate, con individuazione delle priorità d'intervento. Al comma 3 sono stabiliti gli adempimenti che le Regioni devono porre in essere per l'attuazione degli interventi previsti nel decreto. Al comma 4 è stabilito il criterio della unitarietà degli interventi riguardanti interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Il comma 5 stabilisce che i comitati tecnico-scientifici di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre

1997, integrati, per ciascuna Regione, da un secondo rappresentante del Servizio sismico nazionale e da tre esperti nominati dalle Regioni medesime, svolgono, d'intesa, le funzioni di coordinamento e di valutazione tecnica.

Al comma 6 è stabilita l'intesa delle Regioni con il Ministero dei lavori pubblici per la determinazione dei parametri tecnici ed economici cui attenersi per la determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico. Il comma 7 stabilisce, infine, che i commissari delegati ai sensi dell'ordinanza n. 2668 del 1997 devono completare gli interventi urgenti di loro competenza nel termine della durata dello stato di emergenza.

L'articolo 3 contiene disposizioni per gli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali. In particolare, il comma 1 dispone che, entro centoventi giorni dalla perimetrazione dei centri e dei nuclei, i comuni devono definire, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, i programmi integrati di recupero ed i relativi piani finanziari che dovranno prevedere: la ricostruzione o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, dell'edilizia residenziale pubblica e privata, delle opere di urbanizzazione secondaria e degli immobili sede di attività produttive, nonché il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare. Al comma 2, per evitare rallentamenti nell'esecuzione dei lavori, è previsto il potere sostitutivo delle Regioni nel caso in cui il comune sia inadempiente. Al comma 3 è previsto che nei programmi di recupero i comuni devono indicare i danni, gli interventi proposti, i costi, le volumetrie e destinazioni d'uso e i soggetti realizzatori degli interventi. Con il comma 4 le Regioni vengono impegnate ad assicurare l'assistenza tecnica ai comuni e alle province, nonché a valutare e ad approvare i programmi, individuando le priorità, le risorse da ripartire, i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione degli stessi, disciplinando i casi in cui il programma, prevedendo il ricorso a stru-

menti urbanistici attuativi, in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Il comma 5 prevede che i proprietari si costituiscano in consorzio obbligatorio per permettere l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi. Al comma 6, per evitare rallentamenti nell'esecuzione dei lavori, viene previsto il ricorso all'occupazione temporanea da parte del comune. Infine al comma 7 è disposta la proroga del termine di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668 del 1997 fino alla fine dello stato di emergenza.

L'articolo 4 disciplina gli interventi a favore dei privati. Al comma 1 è prevista la concessione di contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati; in particolare, per quelli distrutti il contributo sarà pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio, mentre per quelli gravemente danneggiati il contributo sarà pari al costo degli interventi sulle strutture e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio. Al comma 2 si stabiliscono le soglie di danneggiamento che costituiscono titolo per gli interventi di cui al comma 1. Al comma 3 sono previsti i benefici in favore degli altri immobili privati che hanno subito danni significativi alle strutture portanti principali, i cui limiti verranno stabiliti dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con il Dipartimento della protezione civile; il contributo è pari al costo per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico, e non può superare il limite di lire 60 milioni per ciascuna unità immobiliare; tale limite è innalzato a 120 milioni di lire per gli immobili privati destinati ad ospitare comunità o attività turistico-ricettive. Il comma 4 dispone che i suddetti contributi sono concessi solo ai soggetti proprietari al-

la data del 26 settembre 1997; inoltre il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato prima di cinque anni dalla data di concessione del contributo è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Al comma 5 sono altresì previsti contributi ai proprietari meno abbienti di abitazioni principali, per il costo delle rifiniture e degli impianti interni. Al comma 6 è disposto un contributo per i beni mobili distrutti o gravemente danneggiati. Il comma 7 stabilisce che i contributi in argomento siano concessi dai comuni sulla base di modalità e procedure definite, d'intesa tra le Regioni.

L'articolo 5 disciplina gli interventi in favore delle attività produttive. Al comma 1 è previsto che per le attività industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, che abbiano subito gravi danni a beni mobili e alle scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di 300 milioni, con una franchigia di lire 5 milioni ridotta a 3 milioni per i piccoli imprenditori. Con il comma 2 si stabilisce che, per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione e di ripristino degli immobili sede di attività produttive, si applicano gli stessi benefici previsti in favore degli immobili privati. Al comma 3 sono previsti finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito a beni mobili e scorte, nonchè del costo per le rifiniture interne degli immobili ricostruiti o ripristinati. I commi 4, 5 e 6 stabiliscono le modalità di accertamento dei danni e le procedure per la concessione dei benefici.

L'articolo 6 stabilisce le modalità di corresponsione dei contributi nel caso in cui i soggetti aventi diritto ai benefici abbiano stipulato polizze assicurative.

L'articolo 7 disciplina gli interventi sull'edilizia residenziale pubblica. In particolare, al comma 1 è previsto che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vi-

gore del decreto, venga predisposto dalle Regioni un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni colpiti dalla crisi sismica. Al comma 2 è stabilito che detto programma deve ricomprendere piani di recupero urbano, interventi di riparazione con miglioramento sismico, nonchè un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica da utilizzare per le esigenze abitative dei nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi o che devono temporaneamente liberare l'immobile per consentire la realizzazione degli interventi. Il comma 3 prevede l'applicazione delle stesse prescrizioni di cui all'articolo 2 anche agli interventi di recupero nei centri storici. Con i commi 4 e 5 si prevede la copertura della spesa e si consente che i fondi già attribuiti alle Regioni possano essere utilizzati anche in deroga alle quote percentuali fissate dalle norme vigenti per le singole tipologie di intervento. Gli ultimi due commi modificano gli articoli 17 e 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

L'articolo 8 concerne interventi sui beni culturali. Al comma 1 si dispone che, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Commissario delegato per i beni culturali, nominato con l'ordinanza n. 2669 del 1997, deve completare il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale. Al comma 2 si dispone che, entro lo stesso termine, il Commissario delegato deve provvedere a completare l'affidamento degli interventi di somma urgenza e delle progettazioni iniziali utilizzando gli stanziamenti già assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 del decreto-legge e con il precedente decreto-legge sul sisma. Decorso tale termine, il Commissario cessa dalle funzioni e il Ministero per i beni culturali e ambientali completa gli interventi urgenti avvalendosi delle deroghe e procedure di cui alle medesime ordinanze. Al comma 3 si stabilisce che, sulla base dei dati acquisiti, le Regioni e il Ministero per i beni culturali e ambientali predispongono, d'intesa,

un piano di interventi e un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate. Con il comma 4 si provvede alla copertura a carico del Ministero per i beni culturali e ambientali per la parte di propria competenza. Con il comma 5 sono dettate le disposizioni in favore delle associazioni di volontariato che operano nel campo dei beni culturali. Con il comma 6 vengono stabilite norme per favorire e permettere l'immediato utilizzo dei contributi di enti e privati in favore di beni culturali. Il comma 7 dispone il potenziamento del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali delle soprintendenze delle regioni Marche e Umbria, indispensabile per fronteggiare adeguatamente i gravosi impegni della ricostruzione.

L'articolo 9 riguarda gli interventi urgenti su immobili statali e stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici predispone ed attua un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili statali di pertinenza, danneggiati dalla crisi sismica. I commi 2 e 3 riguardano interventi per l'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la ricostruzione di immobili del Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 10 dispone che i benefici del decreto-legge sono estesi ai territori colpiti dal sisma del maggio 1997. Al comma 2 si stabilisce che i benefici già concessi ai comuni costituiscono anticipo su quelli del decreto-legge. Al comma 3 è previsto che il Commissario delegato completi gli interventi urgenti di propria competenza nel termine della durata dello stato di emergenza.

L'articolo 11 dispone, che per i contributi da erogare ai soggetti che hanno subito un aggravamento dei danni da precedenti eventi sismici, si tenga conto delle somme già concesse e non spese.

L'articolo 12 dispone misure a favore dei comuni. Con i primi quattro commi si prevedono interventi di sostegno a favore degli enti locali in termini di cassa, di reintegro di minori entrate di competenza, di contributi per le maggiori spese in occasione del

sisma. Con il comma 5 si dispone il rinvio della presentazione dei bilanci.

L'articolo 13 contiene altre misure per agevolare la ripresa delle normali condizioni di vita nei territori colpiti dal sisma. Il comma 1 detta interventi in favore dei percettori di redditi di pensione le cui abitazioni siano state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. Con il comma 2 vengono stabilite disposizioni a favore dell'occupazione. Il comma 3 dispone contributi straordinari a favore dell'Istituto nazionale di geofisica, del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del CNR, per consentire ai suddetti organismi l'espletamento degli specifici incarichi loro affidati in connessione alla crisi sismica. Il comma 4 prevede un contributo a favore delle imprese di trasporto che hanno subito una diminuzione di introito a seguito dell'evento sismico. Il comma 5 disciplina le norme già introdotte e relative al servizio militare nelle zone terremotate. Il comma 6 estende i benefici del collegato alla legge finanziaria 1998 ai territori delle province di Arezzo e Rieti interessati dalla stessa crisi sismica.

L'articolo 14 contiene norme di accelerazione e controllo degli interventi. Al comma 1 vengono individuati i percorsi di applicazione delle procedure in materia di conferenza di servizi al fine di accelerare l'iter procedimentale che riguarda più Amministrazioni ed enti interessati. Al comma 2 è stabilito che la redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dal decreto-legge, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati a liberi professionisti o anche a società di progettazione o di ingegneria di fiducia qualora l'importo dell'intervento non ecceda 200 mila ECU. Al comma 3 è stabilita una possibile deroga alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che consente di abbreviare l'iter progettuale. I commi 4, 5 e 6 dettano norme per la velocizzazione delle opere di ricostruzione, mediante la possibilità di ricorso,

nell'affidamento dei lavori, alla trattativa privata e alla prestazione integrata di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere. Al comma 7 è data la possibilità all'amministrazione aggiudicatrice, nel caso di morte, fallimento o risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta. Il comma 8 dispone la riduzione alla metà di tutti i termini previsti dalla legislazione vigente per gli interventi del decreto-legge. Il comma 9 dispone che non sono assoggettati agli obblighi di cui alla citata legge n. 109 del 1994 gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio. Il comma 10 stabilisce che in sede di approvazione dei programmi di recupero possono essere disposte deroghe alle limitazioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1996, previo parere obbligatorio dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge. Il comma 11 consente, per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto-legge, l'emanazione di ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Al comma 12 è prevista l'attività di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. Il comma 13 prevede che le Regioni devono provvedere a dettare norme per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera degli interventi su immobili privati oggetto di contributo pubblico. Ai commi 14 e 15 è previsto che le regioni Marche e Umbria, utilizzando i fondi loro assegnati, potenziino i propri uffici e quelli degli enti locali mediante l'assunzione di personale con contratto a termine, lavoro straordinario, utilizzazione di liberi professionisti e

convenzioni con università o enti pubblici di ricerca. Il comma 16 consente al Dipartimento della protezione civile, per l'espletamento della mole di lavoro connessa con le attività inerenti alla crisi sismica, di incrementare di dieci unità il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

L'articolo 15 riguarda la norma di copertura e in particolare consente (commi 1 e 2) alle Regioni di contrarre mutui ventennali a carico del Fondo della protezione civile per gli interventi di ricostruzione. In sede di prima attuazione le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite annuo rispettivamente di lire 28 miliardi e di lire 52 miliardi. Accertati definitivamente i danni a cura delle Regioni, che dovranno provvedere con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, si provvederà alla ripartizione definitiva della quota accantonata di lire 20 miliardi per il 1999 e della quota di lire 20 miliardi per il 2000. La disposizione si è resa necessaria essendo ancora in corso la quantificazione definitiva dei danni. Il comma 3 individua le ulteriori risorse da utilizzare per l'attuazione degli interventi, in particolare quelle derivanti dalla riprogrammazione di fondi dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale. Ai commi 4 e 5 si prevede che per le finalità del decreto i presidenti delle regioni Marche e Umbria aprano apposite contabilità speciali loro intestate. Gli stessi, come evidenziato al comma 6, provvederanno al trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori. Al comma 7 viene disposta la riduzione delle quote di interesse su mutui già contratti dagli enti locali terremotati con la Cassa depositi e prestiti.

Al comma 8 si prevede il rifinanziamento a carico degli esercizi futuri. Con il comma 9 si autorizza il Ministro del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 16 prevede l'alta vigilanza sulla attuazione degli interventi a cura del Comitato dell'intesa istituzionale di programma il quale dovrà trasmettere ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di realizzazione al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle Regioni, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e ai consigli regionali.

Con il Capo II si provvede a completare gli interventi urgenti già avviati a seguito di recenti calamità naturali con ordinanze di protezione civile e disposizioni normative.

In particolare, l'articolo 17 detta disposizioni per permettere alle regioni Emilia-Romagna e Calabria, colpite dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici dei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, di completare gli interventi infrastrutturali di emergenza. È stabilito che in ordine al fabbisogno, stimato in lire 260,5 milioni, lo Stato concorre con uno stanziamento di lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna e di lire 80 miliardi per la regione Calabria. La regione Emilia-Romagna assicura un finanziamento di 45 miliardi di lire.

L'articolo 18 disciplina gli interventi in favore dei privati della regione Emilia-Romagna danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1996. Si precisa che gli interventi a favore dei privati per la città di Crotona sono già stati assicurati attraverso l'adozione di apposite ordinanze. In particolare, il comma 1 prevede un contributo ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso di abitazione principale, che siano andate distrutte o per le quali non vi siano possibilità di ripristino, pari alla spesa necessaria per la nuova costruzione o per l'acquisto di un alloggio nello stesso comune e nel limite di 200 metri quadrati. Il comma 2 dispone l'assegnazione di un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti per i soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati, con priorità per le abitazioni

principali. I commi 3 e 4 disciplinano i contributi a fondo perduto e in conto interessi a favore delle attività produttive che hanno riportato gravi danni a beni immobili, mobili o scorte. Ai commi 5 e 6 sono dettate specifiche disposizioni in favore delle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli nel comune di Corniglio. È altresì disposta, al comma 7, l'applicazione della franchigia e della disciplina sui soggetti assicurati di cui agli articoli 5 e 6 del decreto. Il comma 8 prevede norme che accelerano gli adempimenti di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per l'acquisizione da parte della regione Emilia-Romagna dei relativi contributi. Il comma 9 individua il contributo complessivo in lire 55,5 miliardi.

L'articolo 19 disciplina gli interventi da realizzare a seguito degli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996, nei territori della regione Emilia-Romagna. In particolare, il comma 1 demanda alla Regione di provvedere al completamento degli interventi infrastrutturali, alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto nonché ad assegnare ai privati, proprietari alla data del 16 ottobre 1996, contributi sino al 75 per cento del costo della riparazione di immobili totalmente o parzialmente inagibili, con priorità per le abitazioni principali. Il comma 2 precisa che le prescrizioni tecniche e i parametri sono stabiliti dalla Regione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici. Il comma 3 stabilisce un contributo complessivo per lire 140 miliardi.

L'articolo 20 dispone le modalità di attuazione degli interventi demandando, al comma 1, alle regioni Calabria ed Emilia-Romagna l'individuazione dei soggetti attuatori, con facoltà, attribuita anche agli enti locali interessati, di impegnare risorse proprie, avvalendosi delle procedure di accelerazione di cui al precedente articolo 14. Al comma 2 è stabilito, come per le altre calamità, che i benefici già concessi devono considerarsi anticipazioni, mentre il comma

3 attribuisce alla regione Emilia-Romagna il compito di accertare i danni e provvedere alla concessione dei contributi stabilendone le procedure. Il comma 4 sancisce il divieto di ricostruire o costruire immobili nelle aree a rischio idrogeologico individuate dalle Regioni sulla base delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997. Se le Regioni non provvedono entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, è previsto il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 21 concerne la copertura delle spese per gli interventi nella regione Emilia-Romagna e nella regione Calabria. Sono previsti contributi nei limiti di lire 331 miliardi per la regione Emilia-Romagna e di lire 80 miliardi per la regione Calabria, da attivarsi con mutui ventennali con onere a carico dello Stato.

L'articolo 22 contiene la disciplina di ulteriori interventi infrastrutturali di emergenza nei territori della Lombardia colpiti dagli eventi calamitosi del giugno 1997, dando autorizzazione alla Regione stessa di stipulare mutui ventennali, con oneri a carico dello Stato.

L'articolo 23 reca ulteriori disposizioni a favore delle zone del bacino del fiume Po, interessate dall'alluvione del novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici dell'ottobre 1996. In particolare, accertato che sussistono degli esuberi nello stanziamento ai comuni per il ristoro dei danni ai privati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, al fine di evitare che dette risorse rimangano inutilizzate, mentre necessitano ulteriori interventi per le stesse zone, viene fissato il termine

del 31 marzo 1998 per il versamento delle somme residue da parte dei comuni all'entrata dello Stato. Dette somme vengono destinate per il 15 per cento per il contenzioso del Ministero dell'interno scaturito a seguito degli eventi alluvionali, per il 45 per cento a favore del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi di completamento del deflusso delle acque del bacino del fiume Po, per il 40 per cento per interventi urgenti sulla strada provinciale n. 112 di Fondovalle Tanaro interessata dagli eventi calamitosi dell'ottobre 1996. Il comma 2 consente di adeguare i piani degli interventi di ripristino di strutture danneggiate alle prescrizioni dell'Autorità di bacino del Po. Con il comma 3, in considerazione che il contributo di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, concernente benefici alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si configura come contributo agli interessi, detta disposizioni per portare la quota degli interessi che l'impresa deve pagare alla banca al tasso agevolato, mediante la previsione di un contributo pari ad una frazione di quello previsto in origine; parimenti, con i commi 4 e 5 si estendono le succitate disposizioni anche alle rate già corrisposte nonchè ai titolari di studi professionali dichiarati danneggiati e aventi sede nei territori colpiti dall'eccezionale alluvione della prima decade del mese di novembre 1994. Il comma 6 consente lo slittamento al 31 dicembre 1998 del termine già previsto per gli interventi connessi agli eventi alluvionali del novembre 1994 nella regione Piemonte.

L'articolo 24, infine, dispone che il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

RELAZIONE TECNICA

CAPO I

La crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria ha comportato un numero di senza tetto per abitazioni distrutte o inagibili pari a 25.470 persone (7.194 persone nella regione Marche e 18.276 persone nella regione Umbria) per un totale di 10.783 famiglie.

	Marche	Umbria	Totale
Edifici pubblici (comprese chiese e beni culturali - dati provvisori).....	948	1.178	2.126
Edifici privati (abitazioni e attività produttive)	10.617	16.082	26.699

Le stime dei danni, rese possibili da un'analitica attività di ricognizione in corso di completamento, portano a quantificare in circa lire 10.700 miliardi l'importo complessivo dei danni stessi. Tali stime sono da considerarsi ancora non definitive data la vastità del territorio colpito e il gran numero di strutture danneggiate.

L'importo complessivo dei danni è riportato nel seguente prospetto.

	Marche	Umbria	Totale
	<i>(in miliardi lire)</i>		
Edifici privati (comprese le attività produttive ad esclusione di quelle agricole).....	2.900	3.900	6.800
Edifici pubblici non statali, frane, infrastrutture.....	280	1.150	1.430
Beni culturali	270	800	1070
Altri danni alle attività produttive (comprese quelle agricole)	350	750	1.100
Strade statali ed edifici demaniali	-	-	255
	<u>3.800</u>	<u>6.600</u>	<u>10.655</u>

A fronte di tali danni l'intervento dello Stato si è già parzialmente concretizzato nella fase di emergenza con le misure contenute nelle ordinanze di protezione civile finora adottate e nel decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, con un intervento finanziario pari a lire 645 miliardi (ivi incluso l'importo di lire 200 miliardi circa derivante dai mutui contratti dalle regioni ai sensi dell'ordinanza n. 2694 del 1997), cui vanno aggiunte le misure previste anche per le regioni Umbria e Marche dagli articoli 12 e 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria 1998), per un importo pari a lire 451 miliardi (capitoli 2077 e 2078 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998). Complessivamente, quindi, l'intervento finanziario finora autorizzato ammonta a circa lire 1.100 miliardi.

Le disposizioni del Capo I del presente provvedimento sono finalizzate alla realizzazione di un programma di interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica mediante l'utilizzo dello strumento dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e le regioni Marche e Umbria ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La realizzazione del programma degli interventi di ricostruzione e sviluppo è prevalentemente affidata alle Regioni e agli enti locali nonchè, per quanto di rispettiva competenza, ai Ministeri per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e per le politiche agricole. Le Regioni in particolare predispongono il programma finanziario di ripartizione delle risorse nei limiti delle assegnazioni di cui all'articolo 15.

Per quanto concerne la realizzazione degli interventi nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali (articolo 3), degli interventi a favore dei soggetti privati per i beni immobili e mobili distrutti o gravemente danneggiati (articolo 4) e degli interventi a favore delle attività produttive (articolo 5) è prevista la costituzione di un fondo comune ripartito tra le due Regioni e consistente nell'apertura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, di apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni, che operano quali funzionari delegati proposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa, nelle quali confluiscono le seguenti risorse previste dall'articolo 15, nonchè le eventuali ulteriori disponibilità individuate in sede di intesa istituzionale di programma:

le somme derivanti dai mutui ventennali che le Regioni sono autorizzate a contrarre con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi. Per tale finalità l'articolo 15 autorizza il Dipartimento della protezione civile a concorrere con contributi ventennali pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dal 2000 fino al 2019. Tenuto conto dei tassi d'interesse attualmente praticati, in relazione al tasso medio del 6 per cento, applicando il coefficiente dello 0,08718456 la somma che si stima di potere ricavare dalla contrazione dei predetti mutui è pari a lire 1.376 miliardi. Alla copertura finanziaria del relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al

Fondo per la protezione civile, così come determinato dalla tabella «C» della legge finanziaria 1998;

le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza Stato-Regioni del 20 novembre 1997, pari a circa 500.000 ECU, e le correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, pari a lire 700 miliardi;

l'importo di lire 200 miliardi assegnato dal CIPE con delibere del 3 dicembre 1997 in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai presidenti delle Regioni;

le disponibilità finanziarie non utilizzate e non connesse agli interventi di emergenza, autorizzate dal decreto-legge n. 364 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 434 del 1997, recante primi interventi in favore dei territori terremotati delle regioni Umbria e Marche.

Si tratta di un insieme di risorse pari a circa lire 3.300 miliardi alle quali va aggiunto l'importo di lire 130 miliardi a disposizione del Dipartimento della protezione civile sull'omonimo Fondo che in sede di approvazione della legge finanziaria 1998 è stato appositamente incrementato. Tali risorse che confluiranno nelle contabilità speciali saranno utilizzate dai Presidenti delle Regioni-funzionari delegati mediante trasferimento ai soggetti attuatori degli interventi sulla base del programma e delle priorità ivi individuate (articolo 2).

A fronte dei predetti danni e delle correlative occorrenze il comma 8 dell'articolo 15 prevede che a decorrere dall'anno 1999 agli ulteriori fabbisogni di spesa connessi con l'attuazione ed il completamento del programma di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 2, a carico dello Stato o con contributo statale, si faccia fronte con apposite norme da inserire nelle future leggi finanziarie.

Al suddetto pacchetto di risorse vanno aggiunte quelle previste dagli altri articoli del Capo I ed in particolare quelle relative al programma di edilizia residenziale pubblica (articolo 7), agli interventi sui beni culturali (articolo 8), agli interventi sugli immobili statali (articolo 9) e alle misure a favore dei comuni (articolo 12).

L'articolo 7 prevede che le Regioni predispongano un programma di interventi di edilizia residenziale nei comuni interessati dalla crisi sismica destinando a tale scopo un ammontare non inferiore al 10 per cento dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 non ancora ripartiti dal CIPE. Tenuto conto che i predetti fondi relativi agli anni 1996 e 1997 sono pari rispettivamente a lire 1.239 miliardi e a lire 1.635 miliardi e che quelli relativi al 1998 possono stimarsi in un importo analogo a quello del 1997, il predetto importo può potenzialmente valutarsi in circa 400 miliardi.

L'articolo 8, per il patrimonio dei beni culturali, prevede che le Regioni, d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali, predispongano un piano di interventi di ripristino e restauro del patrimonio culturale danneggiato e un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, nell'ambito dell'intesa istituzionale e del programma finanziario di ripartizione di cui al citato articolo 2, nonché

degli stanziamenti di cui al comma 4 del medesimo articolo 8 e dei contributi di privati e di enti pubblici.

Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, il predetto comma 4 autorizza i soprintendenti delle due Regioni a contrarre mutui ventennali nel limite d'impegno di lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2018. Alla copertura finanziaria del relativo onere per gli anni 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento del fondo speciale di parte capitale relativo al medesimo Ministero per i beni culturali e ambientali. Dalla contrazione dei predetti mutui, a un tasso mediamente del 6-5,5 per cento (coefficienti 0,08718456 e 0,08367933), si stima che derivi un finanziamento di circa lire 172-180 miliardi che affluirà direttamente sulle contabilità speciali dei due soprintendenti sulla base delle assegnazioni all'uopo disposte dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il comma 7 autorizza, inoltre, il citato Ministero a potenziare il personale delle predette soprintendenze con le misure di cui all'articolo 14, comma 14 (straordinario, liberi professionisti, eccetera), nel limite di spesa del 2 per cento delle somme derivanti dai predetti mutui.

L'articolo 9 prevede che il Ministero dei lavori pubblici attui un piano di interventi urgenti di ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati dal sisma che ricomprenda il completamento dei nuovi edifici da destinare all'accasermamento dei vigili del fuoco e al connesso piano urgente di interventi.

Per tali finalità è riservato un importo non inferiore a lire 5 miliardi nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 5 dicembre 1988, n. 521, il cui stanziamento è iscritto all'unità previsionale di base di conto capitale «Edilizia di servizio» dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1998, ed è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 alla cui copertura finanziaria si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al finanziamento del Fondo della protezione civile.

Il comma 3 autorizza, nel limite di lire 4 miliardi per l'anno 1998, la spesa per la realizzazione da parte del Ministero per le politiche agricole di un piano di interventi per la ricostruzione delle sedi danneggiate dei comandi di stazione del Corpo forestale dello Stato. Alla copertura di detto onere si provvede quanto a lire 2 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero per le politiche agricole e quanto a lire 2 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al finanziamento del Fondo della protezione civile.

L'articolo 10 estende sostanzialmente le provvidenze del presente decreto-legge ai comuni della regione Umbria interessati dal sisma del 12 maggio 1997, che in tal modo saranno ricompresi nell'intesa istituzionale e nel programma di cui all'articolo 2.

L'articolo 11 non comporta oneri.

Articolo 12. L'onere finanziario del comma 1, relativo all'anticipazione dei trasferimenti erariali agli enti locali delle regioni Umbria e Marche può così determinarsi.

L'onere ipotizzato concerne l'eventuale attivazione di BOT da parte dello Stato, a compensazione della minore liquidità. La minore liquidità è stata calcolata considerando che nel 1997 una parte delle entrate locali di cui trattasi era stata già riscossa, in quanto il sisma si è verificato nel mese di settembre. Gli interessi da calcolare sono ovviamente in funzione dei mesi di anticipo dei diversi pagamenti erariali, in quanto, ad esempio, la seconda rata si sarebbe dovuta pagare a maggio, mentre la terza ad ottobre. Poichè si è previsto che l'anticipazione dei trasferimenti possa essere effettuata a metà febbraio l'applicazione del tasso medio di interesse dei BOT determina un onere pari a complessive lire 3,9 miliardi. Tale cifra è stata così determinata: minori riscossioni relative al 1997 pari a lire 88 miliardi e minori riscossioni relative al 1998 pari a lire 189 miliardi, per complessivi 277 miliardi.

Il comma 2 prevede il rimborso delle minori entrate proprie degli enti locali relative all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani e all'imposta sulla pubblicità, strettamente riconducibili all'evento sismico, ed il relativo onere dovrà essere certificato dagli enti locali. Alla luce dei dati relativi alle riscossioni per tali tributi ammontanti nel complesso dei comuni delle regioni Umbria e Marche a circa 700 miliardi nel 1995 (ultimo anno di dati disponibili a consuntivo), considerando che gli immobili rilevati da dati ISTAT 1995 ammontano a 950.000 circa, e che le ordinanze sindacali di sgombero totale o parziale su edifici ad uso abitativo ammontano a 20.000 circa, e cioè circa al 2 per cento del totale degli immobili, si presume che l'onere possa determinarsi applicando tale percentuale alle riscossioni (2 per cento di 700 miliardi). Ne risulta pertanto un onere di lire 6,4 miliardi circa per l'anno 1997 (tenuto conto che il terremoto risale al mese di settembre) e di 14 miliardi per l'anno 1998.

Il comma 3, presenta un onere scomponibile in due parti. L'onere derivante dai contributi per adeguamento alla media dei trasferimenti erariali è stimabile in lire 620.000.000 circa, poichè solo 5 enti sono sottodotati fra quelli che presentano oltre il 15 per cento delle abitazioni inagibili. Con lo stesso criterio si individuano 19 enti ai quali concedere un ulteriore 10 per cento di trasferimenti erariali per un contributo valutabile in circa 3,7 miliardi annui. Per tale ultimo onere deve però sottolinearsi che i contributi saranno riassorbiti negli anni, a decorrere dal 1999, in quanto saranno, a far data da quell'anno, considerati nel calcolo del riequilibrio dei trasferimenti stessi.

Al complessivo onere dell'articolo 12, che si stima pertanto in lire 33 miliardi per l'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al finanziamento del Fondo della protezione civile.

Articolo 13. Il comma 2 estende alle aree terremotate delle due regioni le misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle aree depresse previste dall'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e degli interventi a favore dei giovani inoccupati di cui all'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al cui onere si farà fronte con le risorse all'uopo riservate dal CIPE in sede di ripartizione delle disponibilità finanziarie destinate alle aree depresse.

Il comma 3 autorizza la concessione di contributi straordinari per l'anno 1998 per lire 2 miliardi a favore del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, lire 12 miliardi a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e lire 1,5 miliardi a favore del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del CNR, per assicurare lo svolgimento degli interventi disposti in occasione della crisi sismica quali la sorveglianza sismica, le indagini geologiche, eccetera. All'onere complessivo di lire 15,5 miliardi si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

Per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto che hanno subito danni economici a seguito del sisma, il comma 4 prevede la concessione di contributi straordinari da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione nel limite di spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1998 alla cui copertura finanziaria si provvede mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al medesimo Ministero.

Articolo 14. Il comma 14 autorizza, per il periodo massimo di tre anni, nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle Regioni per la contrazione dei mutui ai sensi dell'articolo 15, comma 1, la spesa necessaria al potenziamento dei propri uffici attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato.

L'autorizzazione alle regioni ad assumere, altresì, geologi a tempo determinato per realizzare i programmi di rilevamento geologico necessari anche al fine della ricostruzione, è prevista dal comma 15 con oneri a carico dei progetti medesimi e nei limiti in cui gli stessi sono finanziati con le risorse a disposizione del fondo comune di cui all'articolo 15, commi 5 e 6.

Il comma 16, in relazione alle attività di competenza del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione del presente decreto, incrementa di ulteriori 10 unità il numero degli esperti tecnico-amministrativi già previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228. Il relativo onere è valutato in lire 1.700 milioni annui a decorrere dal 1998 in quanto il trattamento economico onnicomprensivo per ciascun esperto è previsto in lire 85 milioni, di cui lire 60 milioni a titolo di compenso e lire 25 milioni per oneri fiscali e previdenziali, nonchè per le spese di missione (n. 20 esperti x lire 85 milioni = 1.700 milioni). Alla copertura finanziaria di tale spesa si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

CAPO II

Il Capo II del presente decreto-legge reca ulteriori interventi urgenti di protezione civile relativi agli eventi calamitosi che hanno colpito nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996 il territorio della regione Emilia-Romagna, la provincia di Crotone e nel mese di giugno 1997 il territorio di alcuni comuni della regione Lombardia.

Tali interventi fanno seguito a quelli di emergenza finora disposti con ordinanze di protezione civile.

Per i predetti eventi calamitosi, la rilevazione dei danni effettuata dopo la prima fase di emergenza ha fatto delineare la seguente situazione dei danni:

Eventi alluvionali 1996 regione Emilia-Romagna	lire 308 miliardi
Eventi sismici 1996 regione Emilia-Romagna	lire 140 miliardi
Eventi alluvionali 1996 provincia di Crotone	lire 120 miliardi
Eventi alluvionali 1997 regione Lombardia	lire 162 miliardi

Articolo 17. A fronte di un fabbisogno stimato in complessive lire 260,5 miliardi per gli interventi infrastrutturali, il Dipartimento della protezione civile concorre con contributi per l'anno 1998 pari a lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna, che assicura comunque un suo finanziamento di lire 45 miliardi, e a lire 80 miliardi per la regione Calabria.

L'articolo 18 concerne provvidenze a favore dei soggetti privati della sola regione Emilia-Romagna danneggiati dal dissesto idrogeologico del 1996 (per la provincia di Crotone si è intervenuti con apposita ordinanza) da concedersi nel limite complessivo di spesa di lire 55,5 miliardi per l'anno 1998.

L'articolo 19 finanzia per lire 140 miliardi il sopraelencato fabbisogno di spesa connesso agli interventi da realizzarsi nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996.

L'articolo 21 reca le norme di copertura finanziaria degli oneri disposti dai citati articoli 17, 18 e 19 pari complessivamente a lire 331 miliardi per la regione Emilia-Romagna e a lire 80 miliardi per la regione Calabria. Dette regioni sono autorizzate a contrarre mutui ventennali per il finanziamento dei predetti interventi in relazione ai quali il Dipartimento della protezione civile concorre con contributi ventennali pari rispettivamente a lire 28 miliardi per la regione Emilia-Romagna e a lire 7 miliardi per la regione Calabria che rappresentano comunque un tetto di spesa per il medesimo Dipartimento. Applicando, infatti, i coefficienti relativi ad un tasso medio del 5,5-6 per cento (0,08367933 - 0,08718456) si ottengono in relazione ai finanziamenti concessi le suddette rate di ammortamento.

L'articolo 22 autorizza la regione Lombardia a contrarre mutui ventennali nei limiti d'impegno di lire 5 miliardi a decorrere dal 1999 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000 per far fronte alle esigenze finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica dei territori interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997.

I due predetti limiti d'impegno, tenuto conto di un tasso medio del 5,5-6 per cento (coefficienti 0,08367933 - 0,08718456), consentono alla regione Lombardia di ottenere un finanziamento complessivo di circa 115-120 miliardi. Alla copertura finanziaria della predetta spesa si provvede mediante parziale utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale relativi al Ministero del tesoro (5 miliardi anni 1999 e 2000) e al Ministero dei lavori pubblici (5 miliardi anno 2000).

L'articolo 23 non reca oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto il comma 1 dispone l'utilizzo di somme relative al ripristino dei danni dei soggetti privati danneggiati dall'alluvione del novembre 1994, accertate dal Ministero dell'interno, in esubero presso i comuni e che vengono utilizzate per ulteriori interventi nelle stesse zone.

Le disposizioni recate dagli altri commi dell'articolo 23 concernono, inoltre, miglioramenti tecnici di vigenti norme legislative in materia di interventi di protezione civile al fine di consentire, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già statuite dalle medesime disposizioni, una più puntuale attuazione delle stesse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1998.

Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche ed Umbria;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per gli eventi calamitosi che hanno interessato altre zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per i beni culturali e ambientali, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

**ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE REGIONI MARCHE
E UMBRIA, INTERESSATE DALLA CRISI SISMICA INIZIATA
IL 26 SETTEMBRE 1997**

Articolo 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria, di

seguito indicate con la parola «regioni», interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, di seguito indicata con le parole «crisi sismica», in prosecuzione di quelli già avviati con il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e con le seguenti ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile:

n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;

n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;

n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;

n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;

n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;

n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;

n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997.

Articolo 2.

(Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma)

1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e le Regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonchè il programma finanziario di ripartizione delle risorse assegnate di cui all'articolo 15. Nel programma vengono individuate le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibillini ed alle aree protette regionali.

3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, d'intesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) a definire, con criteri omogenei, linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di rico-

struzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera *d*); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera *a*) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

c) a definire i criteri omogenei in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;

d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle Regioni e degli enti locali, nonché degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici più sicuri; i piani dovranno altresì prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalle regioni.

4. Tutti gli interventi di cui al comma 3 devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5. I comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni, integrati, per ciascuna regione, da un secondo rappresentante del Servizio sismico nazionale e da tre esperti nominati dalle regioni medesime, svolgono, d'intesa tra loro, le funzioni di coordinamento e di valutazione tecnica per gli obiettivi di cui al comma 3, con particolare riferimento ai criteri tecnici da porre a base delle scelte e alla definizione dei

parametri da adottare, nonchè per i programmi comunali di recupero di cui all'articolo 3.

6. Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico di cui agli articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed economici sono adottati dalle regioni, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

7. I presidenti delle regioni, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure di cui alle ordinanze indicate all'articolo 1 e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

Articolo 3.

(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)

1. Entro centoventi giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive di cui all'articolo 5;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.

3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi.

4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni e alle province, avvalendosi anche dei provveditorati alle opere pubbliche, valutano e approvano i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro quarantacinque giorni

dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.

7. Il termine di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 è prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.

Articolo 4.

(Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili)

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, è concesso:

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti;

b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione per soglie di danneggiamento e vulnerabilità superiori a quelle riportate nell'allegato A del presente decreto, salvo il caso in cui gli edifici siano ricompresi nei programmi integrati di cui all'articolo 3.

3. Per gli altri immobili privati che hanno subito danni significativi alle strutture portanti principali, nei limiti che saranno stabiliti dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici, è concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unità immobiliare. Il limite del contributo è innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunità o attività turistico-ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concessi solo ai soggetti proprietari, alla data del 26 settembre 1997, di immobili distrutti o

danneggiati dalla crisi sismica. Il proprietario che, avendo beneficiato di tali contributi, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato, a favore di privati, prima di cinque anni dalla data di concessione del contributo, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Ai proprietari delle unità immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data del 26 settembre 1997, è concesso un contributo pari all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della delibera Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo è fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo è elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli impianti.

6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data del 26 settembre 1997, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

7. I contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, sono concessi dai comuni sulla base di modalità e procedure definite, d'intesa, dalle regioni.

Articolo 5.

(Interventi a favore delle attività produttive)

1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni per i piccoli imprenditori, così come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.

2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4.

3. Sono altresì concessi, in favore delle attività di cui al comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito da beni mobili e scorte, nonché del costo per le rifiniture interne degli immobili ricostruiti o ripristinati, stabilito in base ai parametri di cui all'articolo 2, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

4. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 5 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con le provvidenze allo stesso titolo già concesse dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 o concesse ai sensi dell'articolo 4.

6. Le regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti in conto interessi.

Articolo 6.

(Polizze assicurative)

1. Qualora i danni subiti a seguito della crisi sismica siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.

Articolo 7.

(Edilizia residenziale pubblica)

1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica.

2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali

danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Il programma potrà prevedere, con priorità e urgenza, la costruzione di alloggi da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili e per le esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 3.

3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali e i parametri di cui all'articolo 2, comma 2.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, al netto delle risorse di cui all'articolo 3, comma primo, lettera *q*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60, relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 non ancora ripartiti dal Cipe, in misura non inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici propone al Cipe, sentite le regioni, la relativa ripartizione.

5. I fondi già attribuiti alle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n.179, possono essere utilizzati, per le finalità del presente articolo, in deroga alle quote percentuali fissate dalle norme vigenti per le singole tipologie di intervento.

6. Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è sostituito dal seguente:

«La garanzia decorre dalla data di stipula, mediante atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio ipotecario. Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi ai mutui edilizi a tasso d'interesse ordinario o agevolato, fruente della garanzia statale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

7. Il sesto comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

«I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al Comitato per l'edilizia residenziale».

Articolo 8.

(Interventi sui beni culturali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici delle regioni e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.

2. Entro lo stesso termine il commissario delegato provvede a completare l'affidamento degli interventi di somma urgenza e delle progettazioni iniziali per il recupero del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica, nel limite degli stanziamenti già assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 27 ottobre 1997 n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434. Trascorso tale termine il commissario cessa dalle funzioni e trasferisce le residue disponibilità sulla contabilità speciale delle soprintendenze competenti. Il Ministero per i beni culturali e ambientali completa gli interventi urgenti disposti dal commissario, avvalendosi delle deroghe e procedure di cui alle medesime ordinanze.

3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, integrati dai rispettivi sub-commissari per le Marche e per l'Umbria, predispongono un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché degli stanziamenti di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti le disponibilità di cui al comma 2 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 15, comma 1.

4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e il soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire 15 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate agli stessi soprintendenti; tali modalità si applicano anche alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 203. Al relativo onere per gli anni 1998-2000 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266».

6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali

danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze.

7. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e le stesse sono autorizzate, nel limite del 2 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, ad applicare le misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14.

Articolo 9.

(Interventi urgenti su immobili statali)

1. Il Ministro dei lavori pubblici predispose ed attua, dandone notizie alle regioni, un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati dalla crisi sismica. Il piano ricomprende anche il completamento degli interventi già disposti per la costruzione di nuovi edifici da destinare all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale finalità è destinato uno stanziamento non inferiore a lire 5 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dalla legge 5 dicembre 1988, n. 521, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Edilizia di servizio» 6.2.1.1. del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1998.

2. Il Ministero dei lavori pubblici predispose e attua, d'intesa con il Ministero dell'interno, un piano urgente per le esigenze di accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'emergenza sismica, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 da iscriverne all'unità previsionale di base «Edilizia di servizio» 6.2.1.1. dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

3. Il Ministero per le politiche agricole predispose ed attua, nel limite di spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1998, un piano di interventi urgenti per la ricostruzione, connessa alla crisi sismica, delle sedi dei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere, per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, e, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991,

n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

Articolo 10.

(Misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997)

1. Ai comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta, interessati dal sisma del 12 maggio 1997, si applicano le disposizioni del presente decreto, nonchè quelle di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, così come successivamente modificata ed integrata. Agli stessi comuni si applicano, altresì, i benefici previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. I benefici già concessi con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, e n. 2715 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonchè con il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, costituiscono anticipo sulle provvidenze di cui al presente decreto.

3. Il presidente della regione Umbria, nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, completa gli interventi urgenti di propria competenza, avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite nelle ordinanze di cui al comma 2, e comunque nel termine della durata dello stato di emergenza.

Articolo 11.

(Contributi connessi a precedenti eventi sismici)

1. Nel caso di aventi diritto ai benefici di cui al presente decreto, già danneggiati da precedenti eventi sismici, nel computo dei contributi da concedere sono ricomprese le somme già concesse e non spese, in tutto o in parte, dai beneficiari.

Articolo 12.

(Misure a favore dei comuni)

1. Ai comuni interessati dalla crisi sismica è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare gli effetti finanziari delle proroghe dei versamenti per gli anni 1997 e 1998, disposte dalle ordinanze di cui all'articolo 1, relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicità. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori

entrate rispetto al 1996, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle rate dei contributi ordinari spettanti dopo la scadenza delle proroghe.

2. Ai comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per gli anni 1997 e 1998, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i tributi di cui allo stesso comma, strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.

3. Per il biennio 1997-1998, ai comuni di cui al comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza. Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Agli stessi comuni è concesso, per il biennio 1997-1998, un ulteriore contributo pari al 10 per cento delle risorse in godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla media delle risorse della fascia demografica di appartenenza.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 33 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

5. Per i comuni di cui al comma 1 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 è prorogato al 30 aprile 1998. È altresì differito a tale data il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. Per gli stessi comuni è altresì prorogato al 30 aprile 1998 il termine di cui all'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, per le variazioni del bilancio dell'anno 1997.

Articolo 13.

(Altre misure)

1. Nei confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti nelle regioni, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 140, maturate, fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è

effettuato in unica soluzione, con le medesime procedure e modalità di cui alla predetta disposizione.

2. Gli interventi di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estesi alle aree terremotate delle Marche e dell'Umbria, ricomprese negli obiettivi 2 e 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. Alle stesse aree sono estese le misure di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote riservate dal Cipe in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate in conto entrata del Tesoro per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Per assicurare lo svolgimento degli interventi urgenti disposti dal Dipartimento della protezione civile in occasione della crisi sismica tuttora in atto, relativi in particolare alla mobilitazione della rete sismica mobile dell'Istituto nazionale di geofisica, al rilevamento dei danni al patrimonio edilizio pubblico e privato ed ai beni culturali delle regioni, alle indagini geologiche, geofisiche e geochimiche sui territori maggiormente colpiti, nonchè per il potenziamento urgente, ai fini di protezione civile, della sorveglianza sismica e della rete informatica per l'emergenza, sono concessi contributi straordinari, per l'anno 1998, di lire 2 miliardi a favore del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, di lire 12 miliardi a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e di lire 1,5 miliardi a favore del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche. Al relativo onere per l'anno 1998, pari complessivamente a lire 15,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

4. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei territori interessati dalla crisi sismica, che a causa della stessa hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di esercizio ed alla flessione dei ricavi da traffico, possono ottenere dal Ministero dei trasporti e della navigazione contributi straordinari nel limite complessivo di lire 2 miliardi per l'anno 1998. I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al relativo onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno

1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 prima delle parole: «i soggetti interessati,» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis» e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 potranno essere impiegati nel numero massimo consentito dalla ricettività residua delle infrastrutture militari esistenti nelle due regioni, tenuto conto delle esigenze di accasermamento degli enti e reparti, nonché delle possibilità offerte dai comuni per assicurare vitto e alloggio ai destinatari che eccedono le capacità ricettive delle infrastrutture militari stesse».

6. I benefici di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono da intendersi estesi anche per i territori delle province di Arezzo e Rieti interessati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997.

Articolo 14.

(Norme di accelerazione e controllo degli interventi)

1. Per tutte le attività previste dagli articoli precedenti per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche

dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa.

3. Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi, la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, è articolata nei progetti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo ovvero, qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto di cui al comma 5 del suddetto articolo.

4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate si può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, fino all'importo di 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

5. Per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, si può procedere con il sistema di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, per tutte le tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione.

6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le regioni determinano in via preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.

7. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta.

8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della metà.

9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero di cui al presente decreto, possono disporre, acquisito il parere obbligatorio dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.

11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in vigore dello stato d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.

12. Le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'Inps, esercitano attività di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli Ispettorati del lavoro, nonchè degli ispettori Inps. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, anche consorziati, di cui all'articolo 3, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione. È altresì richiesta l'attuazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati.

13. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad emettere specifiche normative per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche:

a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2;

b) la verifica della corrispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.

14. Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni, al potenziamento dei propri uffici attraverso assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di 50 ore *pro-capite* mensili, nonchè ad avvalersi di liberi professionisti o, mediante convenzioni, di università e di enti pubblici di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto.

15. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, le regioni sono autorizzate ad assumere geologi a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi.

16. Per le attività di competenza del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione del presente decreto, il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è incrementato di ulteriori 10 unità. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 1.700 milioni annui, si provvede, a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo di protezione civile.

Articolo 15.

(Norma di copertura)

1. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:

a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziare con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;

b) le disponibilità finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;

c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai presidenti delle regioni.

4. All'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti

ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367». All'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le parole: «d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

5. Le risorse del presente articolo, nonchè le eventuali ulteriori disponibilità individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale di programma.

6. Le disponibilità complessivamente confluite nei fondi comuni-contabilità speciali sono utilizzate dai presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.

7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997, è autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potrà comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.

8. A decorrere dall'anno 1999 ulteriori fabbisogni di spesa connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 1, a carico dello Stato o con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 16.

(Vigilanza)

1. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, esercita l'alta vigilanza sull'attuazione degli interventi di cui al presente capo e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali.

CAPO II

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 17.

(Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone)

1. Le regioni Emilia-Romagna e Calabria provvedono alla realizzazione e al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Ravenna, Rimini e Crotone, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonché al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorità di bacino. Al fabbisogno, stimato complessivamente in lire 260,5 miliardi, lo Stato concorre, quanto a lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna ed a lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le disponibilità di cui all'articolo 21.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996 e n. 2476 del 19 novembre 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996.

Articolo 18.

(Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1996)

1. Ai soggetti residenti nella regione Emilia-Romagna che, alla data degli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, risultavano proprietari di immobili ad uso di abitazione principale andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi medesimi, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta, fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1 è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti, con priorità per le abitazioni principali.

3. Alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unità produttive nei territori di cui all'articolo 17, comma 1, che hanno subito, in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

4. Alle imprese di cui al comma 3 sono concessi finanziamenti in conto interesse fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.

5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attività a seguito dell'evento franoso, è assegnato un contributo per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari capacità produttiva, nonchè alla demolizione della struttura dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che l'attività sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della capacità produttiva e da interventi di innovazione tecnologica.

6. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i loro relitti sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

7. Ai contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applica la franchigia stabilita dall'articolo 5, comma 1, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 6.

8. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, la regione Emilia-Romagna, ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, attua le procedure di delimitazione dei territori colpiti dalle piogge alluvionali del mese di ottobre 1996, con riferimento ad una percentuale di danno del 25 per cento. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. I contributi sono concessi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nel limite di lire 28 miliardi, per gli interventi di cui ai commi 3 e 4, nel limite di lire 17 miliardi, e per gli interventi di cui al comma 5, nel limite di lire 10,5 miliardi. Al fabbisogno complessivo di lire 55,5 miliardi si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 21 e le eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui al presente articolo, possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 17.

Articolo 19.

(Interventi urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996)

1. Nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dall'evento sismico del 15 e 16 ottobre 1996, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, la regione provvede:

a) al completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto ai sensi della medesima ordinanza;

b) alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto;

c) ad assegnare ai proprietari, alla data del 16 ottobre 1996, di immobili privati, gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per cento del costo della riparazione, compreso il miglioramento sismico, con priorità per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente inagibili.

2. Le prescrizioni tecniche e i parametri relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono stabiliti dalla regione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

3. Al fabbisogno stimato in lire 100 miliardi per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), e in lire 40 miliardi per la finalità di cui al comma 1, lettera c), si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 21.

Articolo 20.

(Modalità di attuazione degli interventi)

1. Per gli interventi infrastrutturali e sugli edifici pubblici e di culto, previsti dagli articoli 17 e 19, le regioni Calabria ed Emilia-Romagna provvedono ad individuare i soggetti attuatori. Per gli stessi interventi le regioni e gli enti locali interessati possono impegnare risorse proprie e si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9, e 11.

2. Le provvidenze già concesse con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, per i medesimi eventi calamitosi, costituiscono anticipazione sui benefici di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c).

3. La regione Emilia-Romagna provvede all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c), nonchè a stabilire le relative modalità e disposizioni operative.

4. Nei territori delle regioni Calabria e Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, è vietato proce-

dere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base delle direttive tecniche impartite con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 1997, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Se le regioni non provvedono entro tale termine, si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

Articolo 21.

(Norma di copertura)

1. A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a lire 331 miliardi per la regione Emilia-Romagna e pari a lire 80 miliardi per la regione Calabria, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, fino a 28 miliardi ed a lire 7 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le Regioni contraggono con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente, per la realizzazione degli interventi di cui ai predetti articoli. Al relativo onere, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450.

Articolo 22.

(Ulteriori interventi urgenti nei territori della Lombardia interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997)

1. Per la realizzazione delle opere di cui al piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, predisposto ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, e relativo ai territori dei comuni della Lombardia colpiti da avversità atmosferiche nel mese di giugno 1997, la regione Lombardia è autorizzata a stipulare, anche con la Cassa depositi e prestiti, mutui ventennali nei limiti di impegno annui di lire 5 miliardi e a decorrere dall'anno 1999 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000. I finanziamenti sono ripartiti secondo gli importi e le priorità individuati nelle categorie di interventi previste dal piano.

2. Gli enti locali attuano gli interventi di cui al comma 1, avvalendosi delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997.

3. Al relativo onere, per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 5 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 23.

(Ulteriori interventi urgenti nei territori del bacino del fiume Po interessati dall'alluvione del novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici dell'ottobre 1996)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del testo unificato delle deliberazioni assunte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato con deliberazione del 18 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1996, relativa ad interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le somme trasferite ai comuni, ai sensi dei capi III, IV e V del predetto testo unificato, eventualmente non erogate in quanto eccedenti le necessità definitivamente accertate, sono riversate a cura dei medesimi comuni, entro il termine del 1° marzo 1998, all'unità previsionale di base 6.2.2. «Prelevamento da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (capo X, capitolo 3449) dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) per il 15 per cento, a favore dell'unità previsionale di base 2.1.1.0. «Funzionamento» (capitolo 1291) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1998, al fine di far fronte alle spese concernenti il contenzioso relativo ai suddetti eventi alluvionali, a titolo di risarcimento o di indennizzo a favore delle parti in causa interessate;

b) per il 45 per cento, a favore dell'unità previsionale di base 4.2.1.3. «Calamità naturali e danni bellici» (capitolo 9091) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici-Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali, per l'anno 1998, al fine di finanziare ulteriormente gli interventi per il deflusso delle acque di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438; il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto e al trasferimento dei fondi alle aziende ed enti competenti;

c) per il 40 per cento, all'integrazione dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998, al fine di consentire l'adozione di ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la realizzazione d'interventi urgenti sulla strada provinciale n. 112 di Fondovalle Tanaro, interessata dagli eventi calamitosi idrogeologici dell'ottobre 1996.

2. Gli enti, le società partecipate e le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono autorizzati a modificare entro il 31 marzo 1998 i piani degli interventi di ripristino delle strutture danneggiate di cui al comma 1 del medesimo articolo 8, nei limiti delle risorse finanziarie loro assegnate, al fine di adeguare i piani medesimi alle prescrizioni tecniche adottate dall'Autorità di bacino del fiume Po ai sensi del piano stralcio PS 45. Le modifiche apportate ai piani sono comunicate alle amministrazioni statali vigilanti e alle regioni interessate.

3. All'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: «sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «i contributi sono corrisposti in base al piano di ammortamento originario, fermo restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di rate pagate dalle imprese alle scadenze sono versate alle imprese stesse per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali quote di contributo su richiesta delle imprese, con gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento, mentre le restanti quote di contributo sono di diretta spettanza delle banche finanziatrici medesime, per far sì che gli importi da accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli importi accodati, ferma la piena validità della garanzia dei fondi centrali di garanzia di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento nominale annuo posticipato. Sugli stessi importi è corrisposto alle imprese, per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali importi come sopra previsto, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata accodata calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche finanziatrici medesime e la stessa rata calcolata al predetto tasso del 3,5 per cento annuo.».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle rate alle quali, alla data di entrata in vigore delle medesime, sia già stato applicato quanto previsto dal suddetto articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificate dal comma 3, sono applicabili anche ai titolari degli studi professionali di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.

6. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, viene prorogato al 31 dicembre 1998.

Articolo 24.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1998.

SCÀLFARO

PRODI - NAPOLITANO - COSTA -
CIAMPI - VELTRONI - VISCO -
BERSANI - PINTO - BURLANDO -
RONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 4, comma 2)

Soglie di danno e di vulnerabilità stabilite nelle direttive tecniche per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico delle costruzioni private danneggiate dalla crisi sismica, di cui ai provvedimenti dei commissari delegati per le Marche e per l'Umbria rispettivamente n. 121 e n. 61, entrambi del 18 novembre 1997.

1. EDIFICI IN MURATURA

Le soglie di danno e di vulnerabilità indicate di seguito devono intendersi come soglie minime per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 del decreto e come soglie massime per gli interventi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

1.1 *Soglie massime di danno*

1) pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;

2) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5 per cento della superficie totale delle murature portanti;

3) lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 per cento della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;

4) lesioni di schiacciamento che interessano almeno il 5 per cento delle murature portanti;

5) cedimenti delle fondazioni o fenomeni di dissesto idrogeologico.

1.2 *Soglia massima di vulnerabilità*

a) La resistenza convenzionale alle azioni orizzontali delle murature, valutata al piano terra dell'edificio, ed espressa attraverso il parametro C - calcolato come specificato nel paragrafo 4, pari al rapporto fra forze orizzontali e peso dell'edificio, è inferiore ai valori limite:

C=0.14 per i comuni classificati con S=9;

C=0.08 per i comuni attualmente non classificati.

b) La resistenza convenzionale ai piani superiori è inferiore a valori di C ottenuti moltiplicando il valore riportato al comma a) per i coefficienti di maggiorazione definiti nella tabella 3 del paragrafo 4.

2. EDIFICI IN CEMENTO ARMATO E IN ACCIAIO

Gli edifici ammessi a contributo non devono aver subito danni alla struttura portante e non devono essere interessati da cedimenti delle fondazioni.

3. EDIFICI IN STRUTTURA MISTA (MURATURA E CEMENTO ARMATO OPPURE MURATURA E ACCIAIO)

Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie massime di danno di cui al punto 1.1 per la parte in muratura e al punto 2 per la parte in cemento armato o in acciaio. Ove il sistema costruttivo al quale è affidato prevalentemente il compito di resistere alle forze orizzontali sia in muratura, la soglia massima di vulnerabilità dovrà essere valutata come specificato al punto 1.2, comma *a*).

4. VALUTAZIONE SEMPLIFICATA DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE ALLE FORZE SISMICHE ORIZZONTALI

La valutazione è effettuata con riferimento alla resistenza a taglio dei maschi murari.

La resistenza tangenziale di riferimento da utilizzare è riportata nella tabella seguente in funzione della tipologia della muratura.

TAB. 1 - TENSIONE TANGENZIALE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA RESISTENZA DEI MASCHI MURARI AD AZIONI NEL PIANO MEDIO DELLA PARETE

TIPOLOGIA DELLA MURATURA	Resistenza tangenziale di riferimento τ_k in KN/m ² (in t/m ² fra parentesi)
Muratura a sacco in pietrame.....	30 (3)
Muratura in pietrame non squadrato o sbozzato	50 (5)
Muratura in pietrame squadrato e ben organizzato o in blocchi di tufo	80 (8)
Muratura consolidata con iniezioni di miscela cementizia o betoncino armato	110 (11)
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purchè pieni o semipieni ($\phi \leq 45\%$) con malta bastarda.	120 (12)
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purchè pieni o semipieni ($\phi \leq 45\%$) con malta cementizia.....	200 (20)

La resistenza viene valutata al piano terra, inteso come quota di spiccato campagna, o, in caso di edificio in pendio, quota del piano a monte. Il calcolo si effettua determinando inizialmente le grandezze riportate in tabella 2.

TAB. 2 - PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE C DELL'EDIFICIO ALLE FORZE ORIZZONTALI

Numero dei piani al di sopra della quota di verifica	N
Area totale coperta.....	A_t
Area totale elementi resistenti in direzione x....	A_x
Area totale elementi resistenti in direzione y....	A_y
Area minima fra A_x e A_y	A
Area massima fra A_x e A_y	B
Rapporto fra area minima delle murature ed area coperta A/A_t	a_o
Rapporto fra area massima e minima delle murature B/A	γ
Resistenza di riferimento (caratteristica).....	$\tau\kappa$
Peso specifico delle murature.....	p_m
Carico permanente per metro quadrato di solaio	p_s
Altezza media di interpiano.....	h

Nel caso in cui l'edificio oggetto di verifica sia adiacente ad altri e ne condivida le murature la valutazione dell'area coperta dovrà comprendere non meno del 50 per cento delle aree degli edifici adiacenti comprese fra le murature condivise e il primo elemento strutturale parallelo.

Nel caso in cui i parametri detti siano ragionevolmente uniformi sull'altezza dell'edificio si determina il peso medio per unità di area coperta di un livello dell'edificio.

$$q = \frac{(A_x + A_y) h p_m}{A_t} + p_s \quad (1)$$

La resistenza convenzionale C assume l'espressione:

$$C = \frac{a_o \tau\kappa}{qN} \sqrt{1 + \frac{qN}{1,5 a_o \tau\kappa (1 + \gamma)}} \quad (2)$$

nella quale N è il numero di piani sovrastanti quello di riferimento.

Nel caso in cui ci siano forti variazioni in elevato occorrerà calcolare q per ogni livello, adottare un valore medio da inserire nella formula (1) ed effettuare la determinazione di C nella (2) con riferimento ai valori di a_0 e γ propri del livello a cui si effettua la verifica.

Ai piani superiori la verifica della resistenza convenzionale verrà effettuata con riferimento al numero di piani N sovrastanti quello di verifica e ad un valore di C incremento secondo la tabella seguente, ottenuta nell'ipotesi di coefficienti di distribuzione delle forze sismiche di piano lineari sull'altezza.

TAB. 3 - CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE C AI PIANI SUPERIORI A QUELLO DI RIFERIMENTO

PIANO DI VERIFICA	NUMERO TOTALE DI PIANI DELL'EDIFICIO				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	-	1.33	1.25	1.2	1.17
3	-	-	1.5	1.4	1.33
4	-	-	-	1.6	1.5
5	-	-	-	-	1.67

